



ORDINE DEGLI AVVOCATI  
BARI

2 MARZO 2021

## DELIBERAZIONE N. 11

Procura Repubblica di Bari

protocollo di intesa tra Comune – UNPPE –

proroga polizza assicurativa fino al 31.12.2021

Il Consigliere Tesoriere, accertati gli atti contabili, dichiara la copertura di bilancio della spesa deliberata.

Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti.



ORDINE DEGLI AVVOCATI  
BARI

2 MARZO 2021

## DELIBERAZIONE N. 12

Il 4 marzo riprenderà il corso un avvocato per il minore 2021 in modalità da remoto;  
si utilizzerà la piattaforma ZOOM il cui costo verrà assorbito dal contributo dei corsisti  
e sarà gestita anche dalla Camera Penale.

Il Consiglio autorizza la spesa della piattaforma ZOOM che sarà sopportato con le  
quote di iscrizione senza ulteriori oneri per il bilancio del COA.



ORDINE DEGLI AVVOCATI  
BARI

11 marzo 2021

## DELIBERAZIONE N. 13

### Dimissioni consigliere Leonardo Ciciolla subentro ex – art. 28 n. 6 L.P.F.

Il Consiglio,

preso atto delle dimissioni rassegnate dall' Avv. LEONARDO CICIOLLA e assunte al protocollo N. 2343 del 22/02/2021 dalla carica di consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Bari;

visto l'art. 28, comma 6, L. 247/12 secondo il quale in caso di dimissioni di un consigliere "subentra il primo dei non eletti";

vista la propria deliberazione di data 2 MARZO 2021;

visto l'esito delle elezioni al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari nelle date 22-25 gennaio 2019;

considerato che, dall'esame della graduatoria dei risultati elettorali, il primo candidato non eletto risulta essere l'avvocato LUIGI MARINO;

Tanto premesso,

Il Consiglio

Delibera lo scorrimento della graduatoria dei non eletti e proclama l'Avv. LUIGI MARINO consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Bari disponendone la convocazione per la prossima seduta consiliare del 16 MARZO 2021, al fine di procedere al suo insediamento.

**Manda all'Ufficio per gli adempimenti conseguenti.**

Approvato all'unanimità dei presenti.



ORDINE DEGLI AVVOCATI  
BARI

11 marzo 2021

## DELIBERAZIONE N. 14

### COLLOQUI ORDINARI PRATICA FORENSE

Il Consiglio delibera di approvare il seguente calendario per i colloqui ordinari annuali dei praticanti:

Iscritti dal 11.05.2019 al 24.09.2019	30 marzo 2021	ore 09.30
Iscritti dal 25.09.2019 al 19.11.2019	13 aprile 2021	ore 09.30
Iscritti dal 20.11.2019 al 18.01.2020	27 aprile 2021	ore 09.30
Iscritti dal 19.01.2020 al 04.02.2020	11 maggio 2021	ore 09.30
Iscritti dal 05.02.2020 al 03.03.2020	25 maggio 2021	ore 09.30
Iscritti dal 04.03.2020 al 04.05.2020	8 giugno 2021	ore 09.30
Iscritti dal 05.05.2020 al 10.05.2020	14 settembre 2021	ore 09.30
Iscritti decreto COVID dal 14.05.2020 al 09.06.2020	28 settembre 2021	ore 09.30
Iscritti decreto COVID dal 10.06.2020 al 30.06.2020	12 ottobre 2021	ore 09.30

23 marzo 2021

Il Consiglio, poi, all'unanimità dei presenti delibera di rinviare le date dei colloqui già stabilite per i giorni 30.03

– 13.04 e 27.04.2021 a data successiva al 30 aprile, da comunicarsi agli interessati ed a tutti i consiglieri.



ORDINE DEGLI AVVOCATI  
BARI

11 marzo 2021

## DELIBERAZIONE N. 15

### Proroga termine di pagamento della Tassa Conservazione Albo 2021

Il Consiglio, all'unanimità dei presenti, vista la precedente delibera del 12 gennaio 2021, **senza alcun aumento per l'anno 2021**, stabilisce il contributo annuale al COA Bari per la *cd. tassa conservazione albo*, così ripartito, salvo modifiche del contributo da parte del C.N.F.:

- Avvocati cassazionisti	€. 170.00
- Avvocati non cassazionisti	€. 140.00
- Praticanti abilitati	€. 120,00
- Praticanti	€. 80,00

#### STP E STP CON SOCIO DI CAPITALI:

- per le STP una tassa di iscrizione una tantum pari ad €300,00 (trecento/00), da pagarsi al momento del deposito della domanda;
- per le STP con socio di capitali una tassa di iscrizione una tantum pari ad €500,00 (cinquecento/00) da pagarsi al momento del deposito della domanda;

- c. nonché una tassa di conservazione nell'albo così determinata:
- d. per le STP

€.200,00= annui	Fino a n.5 soci
€.300,00= annui	Da n.6 a n.10 soci
€.400,00= annui	Oltre n.10 soci

- e. per le STP con socio di capitali

€.300,00= annui	Fino a n.5 soci
€.450,00= annui	Da n.6 a n.10 soci
€.600,00= annui	Oltre n.10 soci

- f. fermo restando l'obbligo del versamento anche della tassa annuale di conservazione albo da parte dei singoli iscritti all'Ordine.

**g. ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI:**

- h. una tassa di iscrizione una tantum pari ad €. 100,00 (Cento/00), da pagarsi al momento del deposito della domanda;
- i. nonché una tassa di conservazione nell'albo di €. 70,00:

**Determina altresì che:**

il termine per il pagamento è fissato entro il 30 APRILE 2021;

la riscossione della tassa annuale per l'anno 2021 avverrà a mezzo "pagoPA".

Autorizza il Tesoriere ad inviare a mezzo PEC la comunicazione di *messa in mora* con decorrenza dal giorno 30.6.2021, ai sensi dell'art. 29 commi 3 e 6 della Legge 31.12.2012 n. 247 e artt. 5 e 6 del Regolamento C.N.F. n. 3 del 22.11.2013;

a far data dal 13.9.2021 il Consiglio, preso atto della relazione del Tesoriere sulla morosità, disporrà la citazione a comparire ai sensi della Legge 247/2012 (procedura da completare entro il 30.11.2021).

Saranno esonerati dal pagamento della tassa del corrente anno:

1. coloro che depositino l'istanza di cancellazione dagli albi e/o registri, corredata da tutta la documentazione dei versamenti per diritti di cancellazione entro il 30 APRILE 2021;
2. limitatamente alla tassa conservazione registro praticanti, i praticanti che si iscrivano all'albo avvocati e che depositino domanda di iscrizione all'albo degli avvocati entro il 30 APRILE 2021.

Completate le procedure bancarie e informatiche di preparazione alla richiesta di pagamento sarà inviata agli iscritti comunicazione informativa.

Approvato all'unanimità dei presenti.

**Si pubblici sul sito.**



ORDINE DEGLI AVVOCATI  
BARI

11 marzo 2021

## DELIBERAZIONE N. 16

Conferenza Permanente - Richiesta famiglia Sisto di intestare l'Aula della I Sez. penale

Corte di Appello di Bari all'Avv. Eustacchio Sisto -

Il Consiglio, all'unanimità dei presenti, esprime parere favorevole.

Si comunichi alla Conferenza Permanente.





ORDINE DEGLI AVVOCATI  
BARI

11 marzo 2021

## DELIBERAZIONE N. 17

### Atti deliberativi del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, nella seduta dell'11 marzo 2021,

c o n s i d e r a t o

- che di recente sono pervenute all'attenzione di questo Consiglio atti deliberativi del Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia – Bari - di conferimento di incarichi per la difesa legale del medesimo Consorzio nei procedimenti attivati dai contribuenti dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale e Regionale;

- che i predetti atti contengono clausole vessatorie e prevedono una remunerazione per gli Avvocati incaricati notevolmente inferiore al parametro "minimo" di cui al DM 55/14, come integrato dal DM 37/18.

r i t e n u t o

- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13-bis della L. 31 dicembre 2012, n. 247 (*introdotto dall'art. 19-quaterdecies, del D.L. 16.10.2017, n. 148, convertito dalla L. 04.12.2017, n. 172 e modificato dai commi 487 e 488 dell'unico articolo della L. 27 dicembre 2017, n. 205 - G.U. 29 dicembre 2017, n. 302*), il compenso degli Avvocati per lo svolgimento di attività di consulenza e rappresentanza in giudizio in favore di imprese bancarie, assicurative e pubbliche amministrazioni, deve essere "equo", ossia proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e conforme ai parametri previsti dalle **apposite tabelle ministeriali**;

- che, per il combinato disposto dei commi 6 e 8 dell'art. 13-bis della L. 31 dicembre 2012, n. 247, sono vessatorie e, pertanto, nulle, le clausole che determinano, anche in ragione della non equità del compenso, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'Avvocato;
- che, in particolare, sono dichiarate vessatorie le clausole che prevedono:
  - la riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
  - l'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
  - l'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito;
  - l'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;
  - la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;
  - l'attribuzione al difensore, nell'ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, del minore importo previsto in convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;
  - l'applicazione della nuova disciplina dei compensi meno favorevole anche agli incarichi già pendenti o non ancora fatturati, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente;
  - il pagamento della prestazione di assistenza o consulenza in materia contrattuale, solo in caso di effettiva sottoscrizione del contratto.
- che la nullità delle clausole vessatorie opera soltanto a vantaggio dell'avvocato e non incide sul contratto che rimane valido per il resto, tenuto conto che il Giudice, ove accerti la vessatorietà della clausola o la non equità del compenso, è tenuto a dichiarare unicamente la nullità della prima, ovvero determinare il compenso sulla base dei parametri ministeriali vigenti;
- che la inderogabilità dei minimi tariffari stabiliti dal DM n. 55 del 2014, già affermata dalla Corte di Giustizia Europea (sentenza 8/12/2016), è stata ulteriormente ribadita dalla Suprema Corte di Cassazione, con la dichiarazione di illegittimità delle liquidazioni giudiziali inferiori ai detti minimi in quanto lesive del decoro professionale (cfr. Ordinanze n. 24492 del 2016; n. 30286 del 2017, n. 1018 del 2018, n. 21487 del 2018, n. 6686 del 2019; 19246 del 2019, n. 19906 del 2020)

## INVITA

il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia a rivedere le convenzioni di conferimento degli incarichi legali, apportando, ove necessario, le modifiche che:

1. riconoscano agli Avvocati che svolgono attività di consulenza e/o di rappresentanza in giudizio, un compenso non inferiore a quello minimo previsto dal D.M. di cui all'art. 13 della legge professionale forense n. 247/2012;
2. eliminino le clausole vessatorie e, pertanto, nulle, indicate ai commi 6 e 8 dell'art. 13-bis della L. 31 dicembre 2012, n. 247;
3. riconoscano il rimborso delle spese generali nella misura percentuale stabilita dal D.M. di cui all'art. 13 della legge professionale forense n. 247/2012.

**Si trasmetta al Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia ed al Nucleo Centrale di Monitoraggio.**



ORDINE DEGLI AVVOCATI  
BARI

16 marzo 2021

## DELIBERAZIONE N. 18

Preliminarmente il Presidente, dato atto della presenza dell'avvocato Luigi Marino, subentrato nel consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bari per effetto delle rassegnate dimissioni dell'avvocato Leonardo Ciciolla, dichiara l'insediamento del Consigliere avvocato Luigi Marino, nato a Pompei il 02/09/1969, nell'attuale Consiglio.

Pertanto, da questo momento, lo stesso Consiglio é formalmente e legittimamente composto di 25 componenti come per legge.

Augura al neo-consigliere il benvenuto a nome personale e di tutti i consiglieri con l'augurio di buon lavoro.

Il Consigliere Luigi Marino ringrazia il Presidente ed i Consiglieri.



ORDINE DEGLI AVVOCATI  
BARI

16 marzo 2021

## DELIBERAZIONE N. 19

### O.C.F. su bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021

Il Presidente introduce l'argomento ed evidenzia che vi è un avanzo di bilancio che consentirà di realizzare alcuni progetti che OCF aveva in cantiere e la eventuale sessione ulteriore del Congresso, compatibilmente con il perpetuarsi dell'emergenza sanitaria. L'approvazione compete ai Presidenti dei Coa ma il Presidente, per una questione di trasparenza, sottopone il bilancio all'attenzione del consiglio per raccogliere le riflessioni congiunte.

#### Omissis

Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, approva il bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021 dell'Organismo Congressuale Forense.



ORDINE DEGLI AVVOCATI  
BARI

16 marzo 2021

## DELIBERAZIONE N. 20

### Comune di Matera richiesta indicazione nominativi

Il presidente apre la discussione del seguente punto, richiamando a verbale la discussione della precedente seduta nella quale ha invitato tutti i consiglieri “segnalare nominativi di colleghi” in possesso dei requisiti professionali come richiesto dal Comune di Matera con la nota messa a disposizione su Unisca:

**candidati alla copertura del precitato incarico dovranno essere in possesso di comprovata esperienza nelle materie del bando e dei contratti pubblici e di particolare competenza nella elaborazione/gestione di piani economico-finanziari di aziende affidatarie di servizi pubblici.**

Pertanto, procede all’ interpellato dei consiglieri auspicando che vengano forniti nominativi anche di colleghe, e chiede ai consiglieri di formulare le loro proposte.

Vengono proposti i nominativi di tre colleghi.

Il presidente accerta che il numero e’ uguale a tre.

Il consiglio, pertanto, procede alla indicazione dei seguenti professionisti:

a) avv. Loredana Papa

b) avv. Massimo Vernola

c) avv. Bice Annalisa Pasqualone

tutti di comprovata esperienza professionale come richiesto dal Comune di Matera e così come costituisce fatto notorio nel circondario del nostro Ordine, e per i quali, allo stato, per quanto consta, non risultano sussistere motivi di incompatibilità all'assunzione eventuale dell'incarico.

Deliberazione assunta all'unanimità dei presenti.

**Si comunichi al Comune di Matera e agli interessati.**

**Si pubblichi sul sito.**



ORDINE DEGLI AVVOCATI  
BARI

16 marzo 2021

## DELIBERAZIONE N. 21

### COA VITERBO SU COLLEGA ELEONORA REA

il Consiglio esprime vicinanza e solidarietà alla collega Eleonora Rea del Foro di Cassino auspicando la previsione di una proposta di legge che preveda una specifica aggravante per i reati di violenza fisica e morale contro gli avvocati in occasione dell'esercizio della loro attività difensiva.

Si comunichi all'Avv. Eleonora Rea del Foro di Cassino, all'Ordine degli Avvocati di Cassino, al C.N.F., all'O.C.F., a tutti gli ordini territoriali degli Avvocati e al Ministero della Giustizia.





ORDINE DEGLI AVVOCATI  
BARI

16 marzo 2021  
**DELIBERAZIONE N. 22**

Delibera del D.G. ARIF n. 52/2021

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, nella seduta del 16 marzo 2021,

c o n s i d e r a t o

- che è pervenuta all'attenzione di questo Consiglio la Deliberazione n. 52 del 3 febbraio 2021 emessa dal Direttore Generale dell'ARIF – Agenzia Regionale attività irrigue e Forestali - avente ad oggetto la *“Definizione dei criteri generali in termini di quantificazione dei compensi spettanti ai legali affidatari dello svolgimento di attività di rappresentanza e difesa in giudizio dell’Ente”*;

- che detta Deliberazione contiene clausole vessatorie e prevede una remunerazione per gli Avvocati incaricati notevolmente inferiore al parametro “minimo” di cui al DM 55/14, come integrato dal DM 37/18.

r i t e n u t o

- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13-bis della L. 31 dicembre 2012, n. 247 (*introdotto dall'art. 19-quaterdecies, del D.L. 16.10.2017, n. 148, convertito dalla L. 04.12.2017, n. 172 e modificato dai commi 487 e 488 dell'unico articolo della L. 27 dicembre 2017, n. 205 - G.U. 29 dicembre 2017, n. 302*), il compenso degli Avvocati per lo svolgimento di attività di consulenza e rappresentanza in giudizio in favore di imprese bancarie, assicurative e pubbliche amministrazioni, deve essere *“equo”*, ossia proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e conforme ai parametri previsti dalle **apposite tabelle ministeriali**;

- che, per il combinato disposto dei commi 6 e 8 dell'art. 13-bis della L. 31 dicembre 2012, n. 247, sono vessatorie e, pertanto, nulle, le clausole che determinano, anche in ragione della non equità del compenso, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'Avvocato;
- che, in particolare, sono dichiarate vessatorie le clausole che prevedono:
  - la riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
  - l'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
  - l'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito;
  - l'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;
  - la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;
  - l'attribuzione al difensore, nell'ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, del minore importo previsto in convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;
  - l'applicazione della nuova disciplina dei compensi meno favorevole anche agli incarichi già pendenti o non ancora fatturati, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente;
  - il pagamento della prestazione di assistenza o consulenza in materia contrattuale, solo in caso di effettiva sottoscrizione del contratto.
- che la nullità delle clausole vessatorie opera soltanto a vantaggio dell'avvocato e non incide sul contratto che rimane valido per il resto, tenuto conto che il Giudice, ove accerti la vessatorietà della clausola o la non equità del compenso, è tenuto a dichiarare unicamente la nullità della prima, ovvero determinare il compenso sulla base dei parametri ministeriali vigenti;
- che la inderogabilità dei minimi tariffari stabiliti dal DM n. 55 del 2014, già affermata dalla Corte di Giustizia Europea (sentenza 8/12/2016), è stata ulteriormente ribadita dalla Suprema Corte di Cassazione, con la dichiarazione di illegittimità delle liquidazioni giudiziali inferiori ai detti minimi in quanto lesive del decoro professionale (cfr. Ordinanze n. 24492 del 2016; n. 30286 del 2017, n. 1018 del 2018, n. 21487 del 2018, n. 6686 del 2019; 19246 del 2019, n. 19906 del 2020);
- che la Regione Puglia – di cui l'ARIF è “*Ente strumentale*” - riconoscendo il valore sociale ed economico delle libere professioni e garantendo il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti da enti, in ossequio ai principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, con LEGGE REGIONALE 5 luglio 2019, n. 32, ha dettato le “Norme in materia di equo compenso nell'esercizio delle professioni regolamentate” ed ha stabilito (art. 4) che:
  1. *Il compenso professionale riconosciuto ai professionisti che prestano la loro attività in favore dell'ente deve essere proporzionato alla qualità e alla quantità del lavoro svolto, soddisfacitivo, decoroso e dignitoso.*

52892 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 76 del 8-7-2019;

2. *Nell'ambito delle procedure di acquisizione dei servizi professionali, la Regione Puglia garantisce che:*

*a) i compensi siano determinati nel rispetto della legge 4 dicembre 2017, n. 172 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie), ovvero in conformità dei parametri fissati dai decreti ministeriali relativi alle diverse professioni, ai fini della liquidazione dei compensi da parte degli organi giurisdizionali; b) nella predisposizione degli atti delle procedure concorsuali di individuazione del contraente, i compensi, come determinati alla lettera a), siano utilizzati quale criterio o base di riferimento per determinare l'importo a base di gara; c) non possano essere richieste al professionista prestazioni ulteriori rispetto a quelle considerate ai fini della determinazione dell'importo a base di gara; d) i criteri di valutazione delle offerte siano rispettosi del rapporto tra le prestazioni professionali da effettuare e il compenso pattuito; e) nella predisposizione dei contratti non vengano inserite clausole "vessatorie" così come definite dall'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense).*

Tanto considerato e ritenuto,

#### INVITA

l'ARIF – Agenzia Regionale attività irrigue e Forestali - a ridefinire i criteri generali in termini di quantificazione dei compensi spettanti ai legali affidatari dello svolgimento di attività di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente di cui alla Deliberazione n. 52 del 3 febbraio 2021 emessa dal Direttore Generale apportando, ove necessario, modifiche che:

4. riconoscano agli Avvocati che svolgono attività di consulenza e/o di rappresentanza in giudizio, un compenso non inferiore a quello minimo previsto dal D.M. di cui all'art. 13 della legge professionale forense n. 247/2012;
5. eliminino le clausole vessatorie e, pertanto, nulle, indicate ai commi 6 e 8 dell'art. 13-bis della L. 31 dicembre 2012, n. 247;
6. riconoscano il rimborso delle spese generali nella misura percentuale stabilita dal D.M. di cui all'art. 13 della legge professionale forense n. 247/2012.

**Si trasmetta all'ARIF – Agenzia Regionale attività irrigue e Forestali -, alla Regione Puglia ed al Nucleo Centrale di Monitoraggio.**



ORDINE DEGLI AVVOCATI  
BARI

23 marzo 2021

## DELIBERAZIONE N. 23

### Emergenza COVID-19

Il Consiglio, dopo ampia discussione, all'unanimità dei presenti, adotta il seguente deliberato.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, nella seduta del 23 marzo 2021

Considerato

- che in data 15 marzo 2021 la recrudescenza dell'emergenza epidemiologica ha determinato la dichiarazione della Puglia come "zona rossa" con le conseguenti e note restrizioni e limitazioni;
- che lo stato di emergenza sanitaria è stato prorogato sino al 30 aprile 2021;
- che al fine di salvaguardare la salute di coloro che operano nel settore giustizia e, al contempo, assicurare la tutela giurisdizionale dei diritti dei cittadini, è necessario adottare le misure più idonee ad evitare il rischio del contagio all'interno degli uffici giudiziari;

visti

- i provvedimenti normativi emessi durante tutta la fase emergenziale (D.L. n. 34 del 19/05/2020 e ss.mm.), nei quali sono state previste forme di svolgimento delle udienze alternative a quella da tenersi in presenza;
- i conseguenziali provvedimenti adottati dai Presidenti della Corte d'Appello e del Tribunale che hanno, altresì, disciplinato e contingentato l'accesso alle cancellerie e agli uffici;

confermata

- la disponibilità di questo Consiglio di proseguire e rafforzare la collaborazione con i Capi degli uffici giudiziari e con i dirigenti amministrativi per la condivisione di misure idonee a garantire lo svolgimento delle attività giudiziarie nel rispetto delle prescrizioni sanitarie;

ritenuta la necessità

- di applicare rigorosamente il principio di precauzione nello svolgimento di tutte le udienze e, quindi, ove l'attività processuale lo consenta, di utilizzare la modalità di trattazione scritta o da remoto;
- di svolgere le udienze in presenza esclusivamente lì dove richiesta la indispensabile e indifferibile presenza delle parti e/o di terzi, ad orari prefissati per ogni singola udienza, al fine di consentire il rispetto di un adeguato distanziamento e delle condizioni minime di sicurezza sanitaria;
- anche negli uffici dove non è possibile l'accesso al processo telematico, di tenere le udienze ad orari prefissati per ogni singola udienza;
- laddove non fosse possibile lo svolgimento dell'udienza e del relativo adempimento con le modalità sopra indicate, adottare il rinvio di ufficio, non superiore a due mesi, a data successiva al 30 aprile 2021, onde consentire il regolare svolgimento dei processi e la necessaria ed indifferibile attività lavorativa degli avvocati interessati;
- di un rigoroso rispetto, da parte di tutti, degli orari di udienza prefissati e la sosta negli uffici giudiziari limitatamente al tempo necessario allo svolgimento delle attività,

CHIEDE

Al Presidente della Corte D'Appello e al Presidente del Tribunale f.f., di adottare, con la possibile urgenza, ogni provvedimento utile ed opportuno a garantire il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria con le cautele necessarie per assicurare la salute degli Avvocati, dei Magistrati, del personale di cancelleria e dell'utenza tutta, anche mediante il rigoroso contingentamento dell'accesso agli Uffici Giudiziari sulla scorta di comprovate esigenze legate alla attività giudiziale.

**Si comunichi agli interessati e si pubblichi sul sito con newsletter agli iscritti.**



ORDINE DEGLI AVVOCATI  
BARI

23 marzo 2021

## **DELIBERAZIONE N. 24**

Il Presidente riferisce in merito alle vaccinazioni per gli operatori del comparto giustizia. Unitamente ai presidenti dei Coa del distretto si è convenuto di confermare alle autorità regionali la manifestazione di interesse alla vaccinazione per gli avvocati ma nel senso che, allorquando si deciderà di vaccinare gli operatori del settore giustizia, allora gli avvocati dovranno essere vaccinati insieme a tutti gli altri protagonisti della giurisdizione.



ORDINE DEGLI AVVOCATI  
BARI

23 marzo 2021

## DELIBERAZIONE N. 25

### Nota CNF su esame avvocato 2020 – integrazione e rimodulazione commissioni –

Il Presidente espone il contenuto della nota pervenuta dal C.N.F con l'allegata nota del Ministero della Giustizia che ha provveduto a rimodulare il numero delle commissioni afferenti a ciascun Distretto di Corte di Appello (Bari nove) ed il numero dei commissari per ciascuna commissione (quattro).

Richiamata la propria delibera di pari oggetto del 29 settembre 2020;

Considerato che al coa Bari spettano n. 20 commissari;

Considerato che questo coa rinuncia a n. 2 commissari in favore del coa Trani che altrimenti non avrebbe rappresentanza in tutte le sottocommissioni;

Considerato, quindi, che le precedenti individuazioni, come da verbale del 29 settembre 2020 risultano 16 come da elenco (A) che si ripropone

- 1) Avv. Giuseppe Pepe nella qualità di Presidente;
- 2) Avv. Gianluca Loconsole;
- 3) Avv. Maria Antonietta Ciocia;
- 4) Avv. Vincenzo De Martino;
- 5) Avv. Michele Calabrese;
- 6) Avv. Giovanni Garofalo;
- 7) Avv. Antonio Manzari;
- 8) Avv. Vittorio Tarsia;
- 9) Avv. Alfonso Amorese;
- 10) Avv. Angelo Michele Abbattista
- 11) Avv. Domenico Chirulli;
- 12) Avv. Francesco Racanelli;
- 13) Avv. Francesco Risoli;
- 14) Avv. Gianfranco Berloco;
- 15) Avv. Lorenzo Iacobone;

Che successivamente all'adozione della delibera del 29 settembre 2020 è pervenuta la disponibilità dell'Avv. Carlo Ciminiello, in possesso dei requisiti richiesti dalla norma e che quindi viene inserito nell'elenco dei commissari da sottoporre al C.N.F.

Considerato che mancano due unità al totale;

Considerato che la procedura d'urgenza delle attuali nomine non consente alcun tipo di interpello

#### IL CONSIGLIO

Delibera di riconfermare i precedenti commissari così come dall' antescritto elenco e delibera di procedere alla individuazione di n. 2 nuovi commissari seguendo il criterio della proposta dei singoli consiglieri sulla base della conoscenza personale del curriculum del proponendo, soddisfacente i requisiti previsti dalle norme che regolano l'esame di avvocato. Qualora le proposte fossero di numero superiore a due si adotterà il criterio dell'equilibrio di genere e, all'esito, in casi di permanenza della necessità, con il sorteggio. **Omissis**

#### IL CONSIGLIO

A maggioranza approva.

Il Presidente, pertanto, procede all' interpello dei consiglieri.

Vengono riferite da parte dei consiglieri le seguenti dichiarate disponibilità:

Avv. Eugenio Cavalcanti,

Avv. Pasquale Attolico

Avv. Luigi Quercia

Avv. Antonio Console

Avv. Laura Lieggi.

Il Consiglio a questo punto, indica quale commissario di esame l'Avv. Laura Lieggi in base al criterio dell'equilibrio di genere e procede al sorteggio dei restanti quattro nominativi.

Predisposti quattro biglietti anonimi contenenti i nominativi dei quattro colleghi, il Cons. Marino, designato al sorteggio, estrae il biglietto contenente il nominativo dell'Avv. Eugenio Cavalcanti.

Per questo motivo, il Consiglio, indica quale componente della commissione di esame di avvocato l'Avv. Eugenio Cavalcanti.

Il Consiglio **omissis** approva.

**Si comunichi agli interessati, al C.N.F. e agli Ordini del distretto.**

**Si pubblichi sul sito.**





ORDINE DEGLI AVVOCATI  
BARI

30 marzo 2021

## DELIBERAZIONE N. 26

### Piano triennale anticorruzione e trasparenza 2021-2023

IL Consiglio delibera l'approvazione del piano triennale anticorruzione e trasparenza 2021-2023 così come redatto dalla Dott.ssa Maria Antonacci, Responsabile anticorruzione e trasparenza dell'Ordine degli Avvocati di Bari.